



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 122 del 12/07/2012 -
Determinazione nr. 1617 del 12/07/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di componenti per sistemi di irrigazione per giardini. Società **CLABER SPA** stabilimento sito in Fiume Veneto (PN), via Pontebbana, n. 22.

PREMESSA

1.Fatto

La Società **CLABER SPA** con sede legale e produttiva in via Pontebbana, n. 22 in Comune di Fiume Veneto (PN), ha presentato in data 21.05.12 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito in Comune di Fiume Veneto in via Pontebbana, n. 22 a seguito di modifica sostanziale dello stesso.

La Società svolge l'attività di produzione di componenti per sistemi di irrigazione per giardini.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare un impianto di marcatura e verniciatura prototipi (punto di emissione n. 7) e un banco pulizia stampi (punto di emissione n. n. 8).

La domanda è pervenuta in data 21.05.12 ed è stata assunta al prot. n. 40313 del 22.05.12.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richiesti i pareri di competenza al Comune di Fiume Veneto (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 con nota prot. n. 45197 del 08.06.12.

Il Comune di Fiume Veneto ha espresso parere favorevole in merito alla pratica in oggetto con nota prot. n. 9985 del 02.07.12 (pervenuta in data 04.07.12 ed assunta al prot. n. 52383 del 05.07.12). L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

La Società è in possesso dell' autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione n. 722 del 29.03.11 per lo stabilimento sito in comune di Fiume Veneto (PN) via Pontebbana, n. 22.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione ed estratto di mappa;
- PRGC Comunale con legenda;
- carta tecnica regionale CTR in scala 1:5000;
- prospetti dei camini n. 7 e n. 8.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 09.07.12. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione indicata come **n. 7 (impianto di marcatura e verniciatura prototipi) e n. 8 (banco pulizia stampi)** degli impianti proposti, per la natura

dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Fiume Veneto con nota prot. n. 9985 del 02.07.12 (pervenuta in data 04.07.12 ed assunta al prot. n. 52383 del 05.07.12).

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società Claber S.r.l. dalla Provincia di Pordenone con det. dir. n. 722 del 29.03.11, a seguito della modifica sostanziale apportata allo stabilimento, deve essere aggiornata. L'autorizzazione sopra citata viene pertanto sostituita dalla presente e quindi tutti i punti di emissione presenti in azienda e già autorizzati (**E2 aspirazione presse stampaggio**) vengono riportati nel presente provvedimento.

La società possiede due impianti termici civili alimentati a GPL (**punti di emissione n. 5 e n. 6**), un impianto termico civile alimentato a gasolio (**punto di emissione n. 3**), un impianto termico civile alimentato ad olio combustibile (**punto di emissione n. 1**) non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte V dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società **CLABER SPA** con sede legale e produttiva in via Pontebbana, n. 22 in Comune di Fiume Veneto (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **n. 7 (impianto di marcatura e verniciatura prototipi - nuovo);**
- **n. 8 (banco pulizia stampi - nuovo);**
- **E2 (aspirazione presse stampaggio - esistente).**

Di sostituire, dalla data del presente atto e per le motivazioni di cui alle premesse, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Det. Dir. n. 722 del 29.03.11.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

| | |
|--|--|
| Punto di emissione E2 (aspirazione presse stampaggio) | <i>Portata: 13100 m³/h Quota dal p.c. : 8,5 m</i> |
|--|--|

| <i>Sostanze</i> | <i>Limiti</i> |
|---|-----------------------|
| Composti organici volatili espressi come COT | 50 mg/Nm ³ |
| D.Lgs. 152/06 Allegato I, parte I tabella A1 classe III | |
| Acrilonitrile 1-3 butadiene | 5 mg/Nm ³ |

| Punto di emissione n. 7 (impianto di marcatura e verniciatura prototipi) | <i>Portata: 1700 m³/h Quota dal p.c. : 7,40 m</i> |
|---|--|
| Punto di emissione n. 8 (banco pulizia stampi) | <i>Portata: 3000 m³/h Quota dal p.c. : 9,20 m</i> |
| <i>Sostanze</i> | <i>Limiti</i> |
| Composti organici volatili espressi come COT | 50 mg/Nm ³ |

- b) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- c) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti è fissato in (90) novanta giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- d) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- e) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione

ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime dell'impianto la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. Con i primi autocontrolli analitici sulle emissioni degli impianti autorizzati con il presente atto (sia esistenti che nuovi), la ditta deve verificare se le caratteristiche del flusso gassoso dei camini sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario. I risultati relativi agli impianti nuovi devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone.
7. Sia per l'impianto esistente (punto di emissione E2) che per gli impianti nuovi (punto di emissione n. 7 e n. 8), in quest'ultimo caso ad avvenuta messa a regime degli stessi, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

| | |
|---------------------------|---|
| Manuale UNICHIM n. 158/88 | Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione |
| Norma UNI 10169:2001 | Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. |
| Norma UNI EN 15259: 2008 | Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione |
| Norma UNI EN 13284-1:2003 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. |
| Norma UNI EN 13649:2002 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente |

9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
10. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La presente autorizzazione è valida fino al **28.03.2026**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli

impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 12/07/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 12/07/2012 06:06:10

IMPRONTA: 9A2AFBEB814358A3AAA1EF60005FF9DC527E57B29DD161F718300DD703A832E4
527E57B29DD161F718300DD703A832E4B5315F059F7B93FC2207E8306D035A04
B5315F059F7B93FC2207E8306D035A04BD4D28936D6C8DDA81AF2558D3F7BE91
BD4D28936D6C8DDA81AF2558D3F7BE91EAB1E91D4144F59B682D5736A97BBF9E